

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2353}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOFFARDI INES, CATTANEI, FIORET

Presentata il 27 settembre 1973

Nuova disciplina degli assegni familiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già nella precedente legislatura vi avevamo prospettato l'opportunità di riprendere in mano la materia degli assegni familiari onde sottoporla ad una nuova disciplina, più moderna, anche rispetto alle finalità che per essa intendevamo perseguire.

All'inizio di questa sesta legislatura abbiamo rinnovato la nostra proposta (n. 710) che però nel frattempo — e cioè dopo l'emanazione di alcuni provvedimenti legislativi di cui più avanti parleremo — rivela la necessità di un aggiornamento in relazione a tali provvedimenti.

Infatti, è recentissima la legge 11 agosto 1972, n. 485, che riordina le pensioni e crea situazioni nuove di cui è conveniente tener conto; mentre non possiamo più trascurare la previsione di una prossima entrata in vigore della riforma tributaria nei suoi vari aspetti, quelli, in particolare, riguardanti l'imposta unica sui redditi delle persone fisiche (in sostituzione delle imposte di ricchezza mobile, complementare e di famiglia) e sulle società.

Queste innovazioni legislative, già in atto o in attuazione, ci hanno consigliato di riprendere in esame la materia di cui alla citata proposta n. 710, partendo tuttavia sempre dal suo presupposto che è il dettato della nostra Costituzione, nei punti già da noi indicati e che qui di seguito richiamiamo: l'articolo 30, che sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire, educare i figli; l'articolo 31, che prevede nella Repubblica il compito di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze l'adempimento dei compiti relativi all'istituto della famiglia; l'articolo 37, che sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione atta ad assicurare alla famiglia una esistenza libera e dignitosa; l'articolo 38, che dispone provvidenze generalizzate circa il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per chi è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, mentre per i lavoratori dispone che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze nei diversi casi in cui può incorrere la vita del lavoratore stesso.

Indubbiamente, di legislatura in legislatura, questi punti programmatici e sostanziali

della nostra Costituzione sono stati affrontati e via via avviati a risoluzione. La legge n. 238 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 488 hanno creato la pensione sociale, comprendo appunto il vuoto legislativo preesistente nei riguardi dei cittadini inabili al lavoro, sprovvisti di mezzi necessari per vivere, mentre con la recente legge n. 485 se ne è esteso il diritto anche alle cure sanitarie.

Come si vede, passo passo le finalità sancite dalla nostra Carta costituzionale vengono affrontate e risolte e questa è la volta di affrontare e risolvere un altro problema costituzionale essenziale, quello di assicurare alla famiglia un diritto per sé stante, svincolato cioè dal rapporto di lavoro (anche quando nel rapporto di lavoro trova la sua condizione per estrinsecarsi) e che in sé assorbe i diversi postulati costituzionali che abbiamo qui sopra rammentato ma considerati sotto la particolare angolazione della famiglia.

I precedenti sono noti: l'istituto dell'assegno familiare ha avuto, come ben sapete, inizio parapubblicistico, in quanto non dalla legge ma da intese contrattuali ebbe inizio, nel 1934, allorché, essendo stato allora adottato il regime delle 40 ore settimanali, le parti contraenti ritennero indispensabile un correttivo a favore dei capi famiglia per integrare il minor guadagno che sarebbe loro derivato dalla riduzione settimanale dell'orario di lavoro: l'istituto dell'assegno familiare entrò così, attraverso i contratti di lavoro dei vari settori, a far parte del regime retributivo.

Si discusse a lungo allora — e in certo senso se ne discute tuttora — sulla natura di questo istituto: non è retribuzione, perché non è posto a carico del datore di lavoro (ma di un terzo, la Cassa unica A.F.), ancorché legato all'esistenza del rapporto di lavoro, né è compenso dell'opera prestata (ché se fosse tale creerebbe uno squilibrio nel regime retributivo non essendo concepibile che per eguale prestazione si abbia una diversa retribuzione); ma non è nemmeno previdenza, non essendo legato ad una situazione di rischio. Perciò anche il suo incasellamento nell'ambito dei rapporti di lavoro non aveva e non ha ragion d'essere perché si tratta essenzialmente di un rapporto — non fra datore di lavoro e lavoratore, ma — fra cittadino e Stato. Che questo rapporto poi si realizzi attraverso un datore di lavoro che anticipa il dovuto o attraverso un comune o un'opera pia, è del tutto indifferente; il rapporto è puramente pubblicistico ed ha — ripetiamo — due soggetti: lo Stato (come espressione ufficiale della comunità nazio-

nale) e il cittadino in quanto si trovi nelle condizioni di reggere una comunità familiare.

Perciò, da questa considerazione potete comprendere, onorevoli colleghi, quanto importante sia, ai fini dell'applicazione della nostra Carta costituzionale, il problema che vi sottoponiamo, qualunque sia la decisione che andrete a prendere sul modo di risolverla.

Appare subito chiaro che un provvedimento generalizzatore del sistema degli assegni familiari porta con sé una riforma alla stessa concezione che fino ad ora ha dominato la prassi (contrattuale prima, legislativa poi) fin qui seguita in questa materia: scompare, per esempio, l'esigenza dell'assegno familiare per i genitori, in quanto siano coperti da pensione sociale: infatti il vecchio o ha una pensione per se stesso, o è messo in grado di percepirla attraverso il dispositivo della pensione sociale: e oseremmo dire che la stessa situazione si verifica per i collaterali, con una sola esclusione che abbiamo voluto prevedere, e cioè per quel collaterale che nella famiglia esercita funzioni determinanti per la sua continuità; la sorella nubile di uno dei due coniugi che abbia rinunciato ad una vita propria e ad un lavoro per reggere il peso della famiglia cui sia mancata la *mater familias*.

Ma con questo provvedimento noi riteniamo che si debba dare all'istituto degli assegni familiari anche una caratterizzazione di finalità sociale; ad esempio quella di rendere libera la donna nella scelta fra l'esclusivo ed assorbente governo della famiglia e il lavoro esterno. Oggi, lo scarso reddito del marito può rendere necessaria la sua partecipazione all'economia familiare con un lavoro esterno e a noi sembra che si debba tuttavia offrirle una libertà di scelta, liberandola dalla coercizione del bisogno e rendendo veramente opzionale la sua scelta fra il lavoro esterno ed il lavoro domestico, e ciò attraverso un adeguamento valorizzativo dell'assegno familiare.

E dovremo pure tener conto delle crescenti necessità dei figliuoli e del peso che queste crescenti necessità portano sulla famiglia: è chiaro che se l'assegno può essere uniforme e di uniforme misura per i bambini e per i ragazzi fino al compimento della scuola d'obbligo, il passaggio a scuola di grado superiore comporta oneri nuovi ed è quindi opportuno che anche l'assegno familiare subisca una revisione, accentuando così il sostegno a favore della famiglia rispetto al suo maggior carico.

Sono queste le linee che abbiamo cercato di seguire nel riordinamento della proposta che vi sottoponiamo.

Sfera d'azione del provvedimento

La presente proposta avrebbe dovuto assumere carattere universale, nel senso cioè di abbracciare tutti i cittadini in posizione di capi famiglia. Senonché ci è parso che a questo traguardo si debba pervenire con gradualità e, tenendo presente il sistema già in atto per gli impiegati dello Stato e per quelli degli enti territoriali, ci è parso opportuno di restringerne la sfera d'azione al settore privatistico e a quella parte del settore pubblicistico che assume caratterizzazione aziendale, come l'ENEL, l'IMI, l'IRI, eccetera, ma anche per questi prevedendo la possibilità di ottenere — a domanda — l'esclusione dal sistema di questa legge in base a decreto ministeriale, condizionandola ad un accertamento della validità delle prestazioni surrogative ed anche ad un giudizio di opportunità che riteniamo conveniente demandare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno considerare inserito nel sistema di questa legge quel particolare settore di aziende a carattere pubblicistico che sono regolate da contratti collettivi di lavoro anche se escluse dalla tutela previdenziale del settore privatistico (ad esempio, alcune delle aziende municipalizzate il cui rapporto di lavoro è regolato da contratto, mentre per la previdenza il rapporto è con fondi sostitutivi dell'INPS). Sotto altro aspetto abbiamo inseriti nel sistema di questa legge quei capi famiglia e beneficiari che sono connessi in qualche modo ai settori privatistici, anche se temporaneamente non ne fanno parte in quanto disoccupati, nonché coloro che derivano la loro appartenenza al settore privatistico dall'attività del loro dante causa venuto a mancare in seguito a decesso.

Le prestazioni

Tenendo presente che il nostro paese fa parte della Comunità europea e che ovviamente tutto l'indirizzo di politica sociale è destinato a congegnarsi in un sistema unitario supernazionale, è parso opportuno ai proponenti di accostare fin da adesso il sistema delle prestazioni per assegni familiari a quello mediamente in atto nei paesi della Comunità e ci siamo fermati sul sistema vigente nel Lussemburgo, che, pur essendo superiore al sistema italiano, è nondimeno il più vicino ad esso e può costituire come un punto di avvio per

quella dinamica evolutiva che vorremmo con questa proposta di legge avesse inizio:

per il coniuge a carico	L. 10.000
per un figlio	» 8.000
per due figli	» 16.000
per tre figli	» 25.000
per quattro figli	» 35.000
per ogni altro figlio in più lire 8.000 cadauno	
per i figli studenti oltre i 15 anni fino al 21° anno	» 15.000
per i figli studenti universitari l'assegno è corrisposto fino al 26° anno di età qualora non benefici cino del presalario.	

In tal modo la tabella proposta tende, come abbiamo scritto in premessa, a rendere opzionale la scelta della *mater familias* fra il lavoro domestico e quello esterno alla casa perché, in realtà, l'assegno previsto per i figli va in certo senso a premiare il lavoro della donna nell'ambito della famiglia.

Abbiamo inoltre previsto la possibilità che in caso di decesso della *mater familias* il beneficio possa essere assegnato ad una sorella o figlia nubile e a carico in quanto responsabile del governo della famiglia. Sia per la *mater familias* che per la sorella o figlia nubile che ne faccia le veci si è pure previsto che l'assegno salga a lire 15.000 mensili, qualora vi siano due o più figli in età inferiore ai 18 anni: dal 18° in su se continuano a studiare, fino al 21° anno, abbiamo previsto un aumento dell'assegnazione a lire 15.000 mensili, che sarà prorogata, come sopra detto, in caso di prosecuzione negli studi universitari, scoperta da presalario.

Il sistema erogativo

La proposta prevede il concentramento dell'attuale sistema in un ente unico che conserva la denominazione di Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF), restando sempre aggregato all'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Viene mantenuto in attività — per quanto riguarda le aziende — l'attuale sistema di compensazione fra il dovuto e il corrisposto, mentre per i capifamiglia disoccupati il compito del pagamento degli assegni è a carico della gestione fondo nazionale per la disoccupazione e ne è prevista rivalsa sulla CUAF. Per i capifamiglia pensionati diretti o di river-

sibilità, il pagamento è corrisposto dai rispettivi fondi pensioni con rivalsa sulla CUAF; per i pensionati per infortunio o malattie professionali che non prestano servizio attivo è a carico dell'INAIL, sempre con rivalsa sulla CUAF.

Il finanziamento

Il finanziamento del sistema è posto a carico delle aziende, datori di lavoro o enti per il rispettivo personale in attività di servizio e — come detto testé — a carico delle rispettive gestioni per i capifamiglia disoccupati, pensionati, eccetera. Le aziende — come si è detto — conguagliata la spesa, trasferiscono il *plus* dei contributi dovuti al fondo o ne chiedono il reintegro. Per quanto riguarda il contributo delle aziende abbiamo ritenuto opportuno di superare il vecchio scoglio del massimale stabilendo una aliquota unica misurata uniformemente su tutto il monte di retribuzioni: l'8 per cento.

Il carattere del provvedimento non permette una previsione abbastanza approssimativa degli oneri necessari non essendo possibi-

le, almeno per ora, avere il numero esatto dei partecipanti capifamiglia beneficiari delle varie categorie interessate, particolarmente per quelle che finora non hanno beneficiato di assegni familiari.

Ed è per questo motivo in particolare che sono stati previsti poteri di delega al Governo, in modo da adeguare la possibilità di entrata per far fronte agli oneri derivanti dalla legge, stabilendo l'impegno per il Governo di presentare ogni anno una relazione sullo stato di attuazione di questa legge. Ciò, anche perché non è parso conveniente stabilire fin d'ora una dinamica evolutiva del sistema in termini fissi: è parso, invece, che a questa si debba addivenire gradualmente dopo una prima fase di sperimentazione del sistema unitario, congegnato come vi abbiamo più sopra illustrato, e lasciando quindi alla scelta periodica del legislatore il futuro sviluppo del sistema che con questa proposta ha il suo primo avvio.

Comunque, per le esigenze dell'avvio stesso, abbiamo previsto — oltre all'utilizzo delle disponibilità della Cassa unica per gli assegni familiari — la erogazione a carico dello Stato di un fondo di dotazione di lire 200 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attuazione all'articolo 31 della Costituzione e in connessione con gli articoli 36, 37 e 38 della stessa, sono istituiti a favore dei capi famiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di enti pubblici e di enti ad aziende private, dei pensionati diretti o di reversibilità degli enti e delle aziende anzidette, dei capi famiglia iscritti agli uffici di collocamento, dei lavoratori autonomi, dei mezzadri, dei coloni, dei piccoli imprenditori (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) iscritti alle rispettive casse autonome di previdenza, gli assegni familiari di capo famiglia per i figli e il coniuge a carico.

Per i capi famiglia che prestino servizio alle dipendenze dello Stato o degli enti territoriali o che siano in stato di quiescenza per il servizio prestato presso gli enti stessi, valgono le disposizioni di legge in atto all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Si considera capo famiglia agli effetti della presente legge:

a) il padre;

b) la madre vedova o nubile con prole non riconosciuta dal padre o divorziata o del cui matrimonio siano stati dichiarati cessati gli effetti civili o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido od inabile o in servizio militare, sempreché non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale o sia detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimento di polizia o — in ogni ipotesi — quando il suo reddito personale sia accertato come non superiore al minimo imponibile agli effetti dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche.

Si considerano altresì capi famiglia:

a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e agli affiliati, quelli natu-

rali legalmente riconosciuti, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:

a) il marito nei confronti della moglie purché essa non presti lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzione complessiva mensile superiore a lire 65.000 o non abbia redditi di altra natura per un ammontare superiore a lire 840.000 annue. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra;

b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro.

ART. 3.

Alla erogazione degli assegni familiari provvede la Cassa unica assegni familiari, di cui al titolo secondo del testo unico 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 4.

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti e fino al 21° anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media superiore e fino al 26° anno qualora frequenti un istituto universitario: in ogni caso dal 18° anno in su il beneficio degli assegni è accordato quando il figlio sia convivente con i genitori ed a loro carico e non presti attività comunque retribuita.

Per i figli e le persone equiparate a carico i quali si trovino per grave infermità fisica o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare — per tutta la sua durata — la corresponsione degli assegni familiari corrisposti per i minori. I figli e le persone equiparate sono a carico del capo famiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.

Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo famiglia quando convivono con esso.

ART. 5.

Gli assegni familiari sono fissati per tutte le categorie di lavoratori dipendenti, com-

presi i lavoratori a domicilio, nella misura di cui alla seguente tabella:

per il coniuge a carico . . .	L.	10.000
per un figlio	»	8.000
per due figli	»	16.000
per tre figli	»	25.000
per quattro figli	»	35.000
per ogni altro figlio in più lire 8.000 cadauno;		

per i figli studenti oltre i 15 anni fino al 21° anno o al 26°, se studenti universitari, qualora non beneficino del presalario lire 15.000;

per ogni genitore a carico sprovvisto di pensione o con reddito annuo inferiore a lire 260.000, lire 5.000.

ART. 6.

Per le categorie di lavoratori autonomi, dei mezzadri, dei coloni, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 1 gli assegni sono fissati per i primi tre anni di applicazione della presente legge nella misura di lire 5.000 per ogni persona a carico e di lire 5.000 per la moglie a carico.

Per gli anni successivi il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, può disporre per graduali miglioramenti negli assegni del settore fino a conguagliarli a quelli dell'articolo precedente. Condizione per l'erogazione degli assegni ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 1 è che, iscritti a fondi di previdenza, non beneficino di reddito superiore a 3.000.000.

ART. 7.

Gli assegni familiari sono conservati in misura integrale in caso di malattia, di invalidità, di pensionamento del capo famiglia o in qualsiasi altro caso di impedimento al lavoro.

L'assegno familiare, nella misura prevista per la moglie, nel caso di decesso di questa è pure corrisposto alla sorella nubile di uno dei due coniugi e convivente a carico, o in mancanza alla figlia nubile, che abbia assunto il governo della famiglia, sia sprovvista di reddito personale o di lavoro in conformità a quanto disposto all'articolo 2 relativamente alla posizione reddituale della moglie. In caso di morte del capo famiglia, gli assegni sono conservati alla vedova per i figli minori.

ART. 8.

Qualora le persone per le quali è prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

ART. 9.

Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.

Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

ART. 10.

Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione.

Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero è di 1:6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile è di 1×2 , 1×4 , rispettivamente, più nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo.

Con proporzione analoga si procederà quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile.

ART. 11.

Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie.

ART. 12.

Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, su-

bordinatamente alle condizioni ed ai limiti stabiliti nella presente legge:

- 1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
- 2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;
- 3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio.

Nei casi predetti, qualora ricorra più di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella più favorevole al lavoratore.

Qualora l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennità previste per i casi predetti.

ART. 13.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilità temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennità e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.

Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio è considerato come malattia.

ART. 14.

In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione.

I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 66 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento più favorevole tra quello previsto dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.

Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.

ART. 15.

In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 394.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.

Lo stesso trattamento è fatto per le lavoratrici capo famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.

ART. 16.

In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.

ART. 17.

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

ART. 18.

Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per l'attività principale.

Si intende per l'attività principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.

Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attività secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.

ART. 19.

In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.

ART. 20.

Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

ART. 21.

Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di un anno.

Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compeso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

La prescrizione è interrotta solo nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o in seguito a intimazione dell'ispettorato del lavoro.

ART. 22.

In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.

ART. 23.

Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, né per il computo delle indennità di licenziamento, né agli effetti delle assicurazioni sociali.

ART. 24.

Alle erogazioni previste dagli articoli precedenti provvedono:

a) per i capi famiglia che prestano servizio retribuito alle dipendenze di enti pubblici e di enti ed aziende private, comprese quelle agricole, i rispettivi datori di lavoro mediante compensazione tra il contributo dovuto e gli assegni erogati con conguaglio presso la Cassa unica assegni familiari e per i pensionati diretti o di reversibilità di tali settori, i rispettivi fondi o casse di previdenza, con rivalsa sulla Cassa unica assegni familiari;

b) per i piccoli imprenditori (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), per i mezzadri, per i coloni e per i pensionati di tali settori i rispettivi fondi o casse di previden-

za, con rivalsa sulla Cassa unica assegni familiari;

c) per gli iscritti agli uffici di collocamento, la gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione con rivalsa sulla Cassa unica assegni familiari;

d) per i lavoratori autonomi o a domicilio, per gli addetti ai servizi di collaborazione familiare, la Cassa unica assegni familiari e per i pensionati di tali settori, il Fondo adeguamento pensioni dell'INPS con rivalsa sulla Cassa unica;

e) per i titolari di rendita da infortunio o malattia professionale, l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, con rivalsa sulla Cassa unica assegni familiari.

La Cassa unica predetta regola la procedura da seguire nelle diverse situazioni indicate ai punti precedenti.

ART. 25.

Al finanziamento della Cassa si provvede:

a) con il contributo dell'8 per cento a carico dei datori di lavoro di cui al precedente articolo;

b) con la devoluzione alla Cassa unica assegni familiari del 30 per cento della quota delle entrate fiscali che risulterà superiore a quella dell'anno precedente;

c) con il gettito dell'addizionale pro-Calabria, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, nonché con quello dell'addizionale pro alluvionati di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Le predette addizionali, sommate fra loro, assumono il titolo fiscale di « addizionale pro-famiglia »;

d) con il rimborso da parte dello Stato, a norma delle disposizioni vigenti, dell'ammontare degli assegni familiari erogati dalla rispettiva cassa ai mezzadri, ai coloni, ai coltivatori diretti ed ai pensionati del settore.

Il Governo è autorizzato ad apportare alle varie voci di spesa dello Stato e degli altri enti pubblici, le riduzioni e gli annullamenti resi possibili dal progressivo potenziamento e dalla estensione degli assegni familiari.

ART. 26.

La Cassa unica assegni familiari, di cui al titolo secondo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, assume la gestione dei

servizi amministrativi contemplati dalla presente legge, con la stessa normativa di cui al predetto titolo secondo.

La Cassa può affidare la gestione degli assegni familiari ad altri istituti settoriali previo consenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tal caso l'istituto delegato provvede alla percezione dei contributi ed alla erogazione degli assegni con la stessa normativa della Cassa, sollevando questa da qualsiasi onere ed incombenza nei confronti dell'istituto e dei suoi iscritti.

ART. 27.

Entro il 31 marzo di ciascun anno spetta al Governo presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle norme di cui alla presente legge, eventualmente accompagnata dalla presentazione di provvedimenti legislativi atti ad assicurarne il finanziamento.

ART. 28.

Per le esigenze finanziarie di avvio al sistema di assegni familiari di cui alla presente legge, oltre alla disponibilità finanziaria della Cassa unica, è posto a carico dello Stato, in detrazione dall'apposito capitolo del Ministero del tesoro, un fondo di dotazione di lire 200 miliardi.

ART. 29.

Per le penalità è richiamato, quale parte integrante della presente legge, il titolo quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 30.

Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.

ART. 31.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche a mezzo degli ispettorati del lavoro.

ART. 32.

Sono abrogate in quanto contrarie o incompatibili con la presente legge le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate, in conformità dei principi e dei criteri cui si informa la presente legge, disposizioni di attuazione nonché intese a:

1) coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari con quelle della presente legge, anche per quanto riflette l'ordinamento degli organi e del servizio;

2) raccogliere in un testo unico le disposizioni che regolano la materia.